



Unione Comuni Garfagnana

Ufficio Centrale Unica Committenza

N° Gen. CUC 38.15.22.-

DISCIPLINARE DI GARA

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/'16 e ss.mm. e ii SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA, PER L'ESECUZIONE DEI **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO DI EDILIZIA SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI E AREA A VERDE – AREA STAZIONE FERROVIARIA”**.-

CUP: D77H21004760004

CIG: 9249113181

CPV: 45454000-4

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

GIORNO 05.07.2022 - ORE 12,00

La presente è stata pubblicata sulla GURI n° 67 del 10.06.2022.-

Con la presente, si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, descritta in dettaglio nel progetto esecutivo, nello schema di contratto e negli elaborati, disponibili nella documentazione di gara allegata alla presente, all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'appalto è indetto ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e aggiudicato sulla base dell'offerta **"economicamente più vantaggiosa"** ai sensi dell'art. 95 c. 2 ed art. 36 comma 9-bis del citato D.Lgs., così come implementato e coordinato dal D.Lgs. 56/2017 e modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n° 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019 n° 55 di seguito definito anche Codice ed aggiornato con il regime derogatorio di cui alla L. 11 settembre 2020 n° 120 e L. 108 del 29.07.2021 per quanto compatibile.

*Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante si riserva di **avvalersi dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.*

Provvedimenti di autorizzazione: determinazione responsabile Area Tecnica R.G. n° 809 del 25.05.2022.
Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato così come previsto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Settore Area Tecnica Geom. Vincenzo Suffredini con verbale del 18.05.2022.

La stazione provvederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta ove questa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero così come previsto ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Codice non procederà all'aggiudicazione ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: **a misura**.

L'importo complessivo è di Euro 743.709,41 oltre IVA nei termini di legge, di cui:

- soggetti a ribasso:

- Euro **704.185,23** per lavori **a misura**.

- non soggetti a ribasso:

- Euro **39.524,18** per costi relativi alla sicurezza.

Sono ricompresi negli importi come sopra indicati i costi per la manodopera di cui all'art. 23, comma 16, del Codice, stimati dall'amministrazione, che risultano pari ad **€ 246.300,69**.

I lavori oggetto dell'appalto, ai sensi del D.P.R. n° 207/2010, rientrano nella categorie seguenti:

Categoria	Classe	Definizione	Importo	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Prevalente/ scorporabile	subappalto
OG1	II°	edifici civili e industriali	389.954,01	si	Prevalente	(*)
OG11 Sios	I°	impianti tecnologici	233.076,08	si	Scorporabile	(*)
OS6	Sottosoglia	finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	120.679,32	no	Scorporabile	(*)

(*) È ammesso il subappalto così come previsto ai sensi art. 105 del Codice. Si evidenzia, in particolare, che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti

e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si rammenta che, in relazione alle categorie a qualifica obbligatoria, eventuale subappalto dovrà essere eseguito da imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e così come previsto al c. 2 art. 1 del D.M. 10/11/2016 n° 248 per la presente categoria **SIOS OG11**, non è ammesso l'avvalimento.

SOGGETTI AMMESSI A GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto.

Gli operatori economici possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lettera d)] o consorzio ordinario di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, siano in possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui alla tabella del precedente paragrafo del presente disciplinare, ovvero:

categoria prevalente dei lavori **OG1 cl. II e OG11 cl. I** attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010;

- in relazione alla categoria scorporabile dei lavori **OS6**, trattandosi di lavori sotto-soglia, per la dimostrazione dei requisiti è sufficiente avere il possesso di quanto elencato ex art. 90 D.P.R. 207/2010. Pertanto, nel caso di mancanza di attestazione SOA, per la dimostrazione dei requisiti è consentita la partecipazione alla manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici aventi i seguenti requisiti tecnico – organizzativi per eseguire lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00 oltre IVA nei termini di legge, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/2010:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio del presente invito non inferiore all'importo di ogni categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio a mezzo del sistema telematico S.T.A.R.T. della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese in possesso dell'attestazione SOA, possono dichiarare nel DGUE (parte II punto A) la stessa in sostituzione di quanto sopra.

N.B.: nella categoria **OG 11**, la ditta esecutrice oltre alla qualifica, deve essere abilitata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008 ed essere iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la relativa C.C.I.A.A. Il possesso di tale abilitazione può essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva nei modi previsti dalla vigente normativa.

Alternativamente il concorrente, che deve essere comunque in possesso di attestazione SOA relativamente alla categoria prevalente, ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale/orizzontale o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione per gli importi massimi consentiti e possedere i requisiti in proprio per la parte restante (subappalto qualificante).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, art. 216 c. 14 del Codice ovvero ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento), per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

PRESA VISIONE DEI LAVORI, DEI LUOGHI O DELL'IMMOBILE (OBBLIGATORIO SOPRALLUOGO ASSISTITO)

Ai fini della partecipazione alla presente gara, è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso la struttura e l'area dove debbono eseguirsi i lavori al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto del contratto, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull'esecuzione dei lavori stessi e sulla determinazione dell'offerta.

L'obbligo del sopralluogo è indispensabile in quanto concerne una attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di valutare la prestazione richiesta e di formulare una offerta seria, attendibile e consapevole (sia tecnica che economica) non altrimenti esercitabile, riscontrato che parte del bene oggetto di intervento interessa area chiusa non accessibile al pubblico.

Considerato altresì che, l'esecuzione di sopralluogo, nella presente gara, ha un ruolo sostanziale e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, lo stesso riveste carattere strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.

Il sopralluogo verrà fissato nel mese di giugno nei giorni : 17, 22, 24 e 28 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da prenotarsi presso l'ufficio tecnico comunale ai seguenti numeri telefonici 0583 / 6448311-12 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.

I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili fatte salve particolari esigenze della stazione appaltante.

In proposito si ricorda che i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico;
- un procuratore, munito di regolare procura notarile o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
- un dipendente dell'impresa, munito di delega del legale rappresentante dalla quale si evinca anche il rapporto di dipendenza, corredata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso in cui il partecipante intenda aderire alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo, il sopralluogo deve essere effettuato dalla società mandataria e da tutte le società mandanti che costituiranno il RTI ovvero dalla società mandataria o, nel caso di consorzio, di una delle società consorziande, purché munito di apposita delega delle mandanti anch'essa da consegnare all'incaricato della Stazione Appaltante in sede di Sopralluogo. Nel caso di Consorzio costituito, al sopralluogo potrà partecipare anche solo il rappresentante legale/procuratore/dipendente delegato del Consorzio ovvero il legale rappresentante/procuratore/dipendente delegato della Consorziata che in fase di gara verrà nominata quale esecutrice. L'adesione all'atto di impegno alla costituzione di RTI, la presentazione come consorzio e le altre forme di partecipazione associata previste dalla Legge comportano implicitamente la accettazione

da parte di tutte le imprese associate della adeguata conoscenza dei luoghi e delle condizioni di svolgimento dei lavori, anche se solo una delle partecipanti alla associazione svolge la visita o attesta la conoscenza dei luoghi e dell'immobile. Delle attività relative a ciascun sopralluogo sarà redatto apposito Verbale/Attestato - predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice - che sarà sottoscritto dall'incaricato della Stazione Appaltante e dal singolo concorrente (nella persona del legale rappresentante o di soggetto da quest'ultimo all'uopo delegato) al termine del medesimo sopralluogo.

Si ribadisce che, per le motivazioni sopra ricordate, la assenza del verbale costituisce causa di esclusione dalla procedura.

SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui l'operatore economico indicato come subappaltatore:

- non sia qualificato nella relativa categoria e sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- all'atto dell'offerta non siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Normativa.

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana- accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste nella a presente lettera di invito, come **"Comunicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti"**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non

risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Dirigente responsabile del contratto, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.06.2022.**

Adempimenti della Stazione appaltante:

La Stazione appaltante sceglierà i componenti della Commissione Giudicatrice tra i dipendenti pubblici appartenenti alla Centrale di Committenza di appartenenza o di altri Enti pubblici ovvero esperti esterni nel settore in oggetto, in numero di tre.

Tali componenti verranno scelti in funzione di competenze professionali tecniche inerenti il progetto oggetto dei lavori della presente quali l'architetto, ingegnere, geometra ecc.

Procedura di gara:

-il Presidente di gara in seduta pubblica, congiuntamente con la commissione di gara, verifica le condizioni di partecipazione e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti;

-la commissione giudicatrice (art. 77) in seduta pubblica procederà alla verifica del contenuto delle buste tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza e regolarità dei documenti richiesti;

-la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti.

Il Presidente congiuntamente alla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:

-dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte

economiche;

-dà comunicazione del totale dei punteggi attribuiti;

-procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici indicando le stesse nella proposta di aggiudicazione che verrà trasmessa al RUP. Il calcolo di verifica è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Presidente di gara procede alla redazione della proposta di aggiudicazione della gara.

Il RUP procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art. 97 c. 3 del Codice.

*Le sedute pubbliche della presente procedura di gara avranno luogo **senza la presenza del pubblico** in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del Covid-19 e tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, della presente procedura garantisce l'inviolabilità delle buste elettroniche e l'incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato - Sezione V 21 nov. 2017 n. 5388).*

La prima seduta di gara si terrà in **data 06.07.2022 alle ore 9,00**, presso la sede Unione Comuni della Garfagnana, via V. Emanuele 9, Castelnuovo di Garfagnana, ufficio Centrale Unica di Committenza.

Controlli:

L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento i controlli in attuazione del comma 5 art. 85 del Codice e prima dell'aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati.

SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'**irregolarità essenziale è sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni (da stabilire volta per volta in funzione della complessità della documentazione da richiedere) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si evidenzia agli operatori economici che l'amministrazione procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 o in caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'anomalia e in questo caso la verifica del costo della manodopera sarà

La verifica del costo della manodopera e dell'anomalia delle offerte verrà condotta sulla base di quanto previsto ai successivi punti.

Il RUP così come previsto ai sensi dell'art. 95 c. 10, prima della aggiudicazione, procede alla verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), sull'offerente che ha presentato la migliore offerta. Lo stesso, su richiesta della stazione appaltante, è tenuto a fornire, entro il termine di 15 giorni solari e consecutivi, le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato in sede di offerta, che non potrà essere modificato.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una unica offerta, purché ritenuta comunque vantaggiosa per l'Amministrazione Appaltante; ovvero l' A.C. ai sensi del comma 12 art. 95 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte prevenienti non fosse ritenuta vantaggiosa o idonea per l' A.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 c. 14 lett. a) le varianti **non sono autorizzate ad eccezione che per il criterio B.4.2** (soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità delle pavimentazioni dei marciapiedi e cordoli). Tali varianti devono essere eseguite sulla voce/i di computo relativa e non devono comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante e devono essere condotte nel rispetto dei limiti descritti e previsti nel citato criterio.

Il punteggio massimo attribuibile è 100 così suddiviso in base ai seguenti parametri:

- ### CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

B)- Offerta Tecnica:

9

B1) Modalità di implementazione e garanzie di rispetto dei CAM	massimo 10 punti
B2) Organizzazione appalto gestione del cantiere e della commessa	massimo 13 punti
B3) Riduzione dell' impatto del cantiere	massimo 14 punti
B4) Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori.	massimo 20 punti
B5) Caratteristiche prestazionali superiori dei materiali edili	massimo 5 punti
B6) Riduzione tempi di intervento	massimo 8 punti
C)- Offerta economica:	massimo 30 punti

B) OFFERTA TECNICA: Max. 70 punti	Punti max	70
B1) Modalità di implementazione e garanzie di rispetto dei CAM: In merito ai criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come, in particolare sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ha previsto, per le categorie d'appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare indichi criteri per rendere più flessibile l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi. Ai fini della verifica si fa diretto riferimento al decreto stesso. Ferma restando l'applicazione degli stessi così previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, verrà attribuito il punteggio direttamente proporzionale alla maggiore quota percentuale di:	10	
B1.1) per oltre il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti, relativamente a tramezzature e controsoffitti da eseguirsi con sistemi a secco, cartongesso, relativamente alle sole voci n° 87-88 e 89 del computo.	5	
B1.2) per oltre il 70% sul peso di materiale riciclato del prodotto per acciaio relativo ai profilati per la realizzazione ampliamento relativamente alla sola voce n° 40 del computo.	5	
B2) Organizzazione dell'Appalto: Gestione del cantiere e della commessa		13
B2.1 Saranno valutate le ulteriori soluzioni/misure organizzative proposte ed i miglioramenti sull' organizzazione del cantiere onde minimizzare l'impatto dei lavori e del cantiere sulle aree circostanti, le attività esistenti e sulla popolazione. Organigramma nominativo della struttura di gestione della commessa specificando le relative competenze e modalità di controllo delle fasi di: • Pianificazione intervento • Gestione approvvigionamenti materiali • Controllo qualità e precollaudi	13	
B3) Riduzione dell' impatto del cantiere		14
B3.1 Saranno valutate proposte di mitigazione delle attività di cantiere, rumorosità, inquinamento da polveri ed altro, rispetto al contesto dell'area, costituite da: relazione metodologica sulla riduzione degli impatti sull'edificio oggetto delle lavorazioni e fruitori, attività limitrofe e viabilità pubblica, mediante confronto delle soluzioni progettuali. Potranno essere presentate proposte corredate di eventuali planimetrie e sezioni di	5	

rappresentazione delle stesse.			
B3.2 Misure di gestione ambientale. Si chiede di dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali.	3		
B3.3 Saranno valutate le ulteriori soluzioni/misure organizzative proposte aggiuntive delle condizioni di sicurezza dei lavoratori rispetto alle previsioni del PSC.	6		
B4) Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori. Specifiche tecniche dei componenti edilizi in relazione a:		20	
B4.1 Miglioramento delle prestazioni degli elementi di pavimentazione proposti di cui alla voce 77 del computo "Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto)" comunque posizionabili con collanti soprastanti le pavimentazioni esistenti senza particolari aumenti di carichi.	9		
B4.2 Miglioramento delle prestazioni della tipologia pavimentazione in autobloccanti compresi i cordoli con altri materiali naturali in relazione ai marciapiedi esterni e aiuole con eventuale estensione ai marciapiedi esistenti. <u>Per questo criterio saranno consentite soluzioni progettuali migliorative e/o in variante, la cui presentazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 95 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., che prevedano variazione dello tipologia dei materiali relativi alla pavimentazione rispetto a quelle di progetto anche con estensione di moderate porzioni tali da uniformare il limitrofo contesto. In particolare eventuali nuovi materiali proposti oltre ad essere naturali dovranno avere ottime caratteristiche meccaniche ed essere anti-scivolo, tali condizioni dovranno essere relazionate.</u>	6		
B4.3 Miglioramento delle prestazioni relative alla illuminazione esterna dell'intero edificio "Stazione Ferroviaria" nel suo complesso al fine di un miglior inserimento ambientale nel contesto con eventuale ampliamento della stessa.	5		
B5) Caratteristiche prestazionali superiori dei materiali edili e impianti rispetto a quanto di progetto:		5	
B5.1 Infissi: finestre e portefinestre con prestazione termica $UW \leq 1,3 \text{ W/mqK}$.	5		
B6) Riduzione tempi di intervento		8	
Saranno valutate le proposte costituite da: Cronoprogramma delle lavorazioni e delle attività connesse con indicazioni dei mezzi e personale impiegato nelle varie attività e relativa produttività; relazione metodologica sulla riduzione dei tempi di intervento mediante confronto con la soluzione di progetto esecutivo; planimetrie e sezioni di rappresentazione e confronto delle fasi lavorative quale documentazione giustificativa. La riduzione massima potrà essere di 60gg. <u>Ai fini del calcolo del punteggio si considereranno i giorni di riduzione offerti.</u>	8		
C) OFFERTA ECONOMICA: Max. 30 punti		30	
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara.	30		

B)-L'offerta tecnica dovrà essere formulata come segue:

Criterio B1) Modalità di implementazione e garanzie di rispetto dei CAM:

Per quanto concerne i sottocriteri B.1.1 e B1.2 il concorrente dovrà indicare la percentuale di incremento, oltre a quanto prescritta per legge e come indicata, ai punti B1.1 e B1.2. Nel caso di indicazione di quantità parziali il punteggio verrà proporzionato e nel caso di nessuna indicazione di cifra o indicazione non rapportabile verrà attribuito punteggio pari a "0".

Criterio B2) Organizzazione dell'appalto : gestione del cantiere e della commessa:

B2.1 Vista la particolare ubicazione del cantiere oggetto di continuo transito di mezzi e persone, saranno valutate: la qualità e l'accuratezza della pianificazione delle attività della ditta per l'esecuzione delle opere; le modalità di controllo e di pianificazione degli approvvigionamenti di materiali e servizi; le modalità di controllo e di pianificazione; le modalità di pianificazione della comunicazione dell'andamento del cantiere con gli enti e la cittadinanza per gli eventi e le fasi interferenti; la qualità e l'accuratezza della pianificazione delle attività della ditta per il controllo e la gestione dei materiali forniti; la qualità e l'accuratezza della pianificazione delle attività della ditta per il controllo della qualità dei materiali realizzati in opera tesi anche ad attuare fasi di pre-collaud. Per quanto sopra una buona gestione della commessa dei materiali è propedeutica ad una buona gestione ed andamento del cantiere. Dovrà essere relazionato su quanto sopra, anche con l'ausilio di eventuale planimetrie o rendering.

Criterio B3) Riduzione dell' impatto del cantiere:

B3.1 Saranno valutate proposte di mitigazione delle attività di cantiere, rumorosità, inquinamento da polveri ed altro, rispetto al contesto dell'area, costituite da: relazione metodologica sulla riduzione degli impatti sull'edificio oggetto delle lavorazioni e fruitori, attività limitrofe e viabilità pubblica, mediante confronto delle soluzioni progettuali. Potranno essere presentate proposte corredate di eventuali planimetrie e sezioni di rappresentazione delle stesse.

B3.2 Misure di gestione ambientale. Si chiede di dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali. Saranno tenute in considerazione da parte della commissione giudicatrice eventuali certificazioni acquisite che dovranno essere chiaramente allegate alla proposta progettuale.

B3.3 In relazione alle integrazioni e misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza rispetto alle previsioni del PSC, sarà considerata quale migliore soluzione quella che aumenta la sicurezza dei lavoratori all'interno del cantiere attraverso proposte di miglioramento del PSC, nonché alla formazione e informazione del personale impiegato nel cantiere stesso. La commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio terrà in conto il possesso, da parte dei soggetti economici, del "sistema di Gestione della Sicurezza" come da norma OSHAS 18001.

Criterio B4) Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori. Specifiche tecniche dei componenti edili in relazione a:

B4.1 Miglioramento delle prestazioni degli elementi di pavimentazione proposti di cui alla voce 77 del computo "Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto)" comunque posizionabili con collanti soprastanti le pavimentazioni esistenti senza particolari aumenti di carichi.

B4.2 Miglioramento delle prestazioni della tipologia pavimentazione in autobloccanti compresi i cordoli con altri materiali naturali in relazione ai marciapiedi esterni e aiuole con eventuale estensione ai marciapiedi esistenti. Per questo criterio saranno consentite soluzioni progettuali migliorative e/o in variante, la cui presentazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 95 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., che prevedano variazione dello tipologia dei materiali relativi alla pavimentazione rispetto a quelle di progetto anche con estensione di moderate porzioni tali da uniformare il limitrofo contesto. In particolare i nuovi materiali proposti dovranno avere ottime caratteristiche meccaniche ed essere anti-scivolo, tali condizioni dovranno essere relazionate.

B4.3 Miglioramento delle prestazioni relative alla illuminazione esterna dell'intero edificio "Stazione Ferroviaria" nel suo complesso al fine di un miglior inserimento ambientale nel contesto con eventuale ampliamento della stessa.

Criterio B5) Caratteristiche prestazionali superiori dei materiali edili e impianti rispetto a quanto di progetto:

B5.1 Infissi: finestre e portefinestre con prestazione termica $UW \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ da dimostrarsi tramite certificazione U_w .

Il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi necessari al fine di potere effettivamente valutare i miglioramenti proposti rispetto a quanto di progetto e come sopra riportato (certificazioni, calcoli ecc.). In caso di mancanza di dati oggettivi, non potendo eseguire comparazione non verrà assegnato alcun punteggio.

Criterio B6) riduzione tempi di intervento:

Per l'esecuzione dei lavori sono concessi **giorni 280** (duecentottanta) così come previsto dal Capitolato. Per quanto concerne la riduzione dei tempi il concorrente dovrà, oltre a dichiarare la riduzione complessiva dei tempi, produrre a pena di non attribuzione punteggio premiante: Cronoprogramma delle lavorazioni; relazione metodologica sulla riduzione dei tempi di intervento mediante confronto con la soluzione di progetto esecutivo; (Chiaramente la non attribuzione di punteggio premiante opera nel caso in cui venga proposta una riduzione senza essere accompagnata dalla documentazione giustificativa di cui sopra).

Ai fini del calcolo del punteggio si considereranno i giorni di riduzione offerti.

L'offerta dovrà essere redatta, seguendo i criteri di valutazione indicati in particolare seguendo in ordine: il numero di capitolo, criterio e sub-criterio relativo al tema/capitolo.

La relazione costituente l'offerta tecnica, deve avere un'estensione massima di 20 (Venti) facciate, numerate, in fogli formato A4. Nelle facciate massime non va ricompresa l'eventuale copertina né l'intera formulazione del criterio B6): formulazione dell'offerta dei tempi di intervento con relazione tecnica e relativo diagramma di Gantt
Nel caso in cui il concorrente intenda proporre anche documentazione illustrativa specifica (di dimensione A3) che illustri tecnologicamente o gestionalmente, tramite esclusivamente diagrammi di flusso, disegni, schemi, mindmap, eccetera) eventuali elaborati tecnici atti a specificare le eventuali soluzioni proposte, queste pagine saranno al massimo 10 e si sommeranno alle 20.
Nel caso in cui tale limite venga superato il concorrente non verrà escluso, ma la commissione non terrà in esame le cartelle eccedenti a quelle previste (20+10).

Si fa presente che la commissione esaminerà criterio per criterio ovvero sub-criterio per sub-criterio per quanto esplicitato nello stesso, escludendo richiami a premesse od a altri criteri ovvero sub-criteri.

A titolo puramente esemplificativo, si fa presente che una generica miglioria, che il concorrente voglia attribuire a più criteri o sub-criteri, dovrà essere esplicitata in ogni criterio o sub-criterio di riferimento.

L'offerta dovrà essere sottoscritta:

- in caso di RTI, di consorzio ordinario, o di G.E.I.E. già costituito la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.
- in caso di associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

METODI DI CALCOLO PER L'OFFERTA TECNICA:

Per gli elementi di cui ai criteri B1) e B6), di natura quantitativa, nel rispetto dell'art. 120 del DPR 207/2010 all. G, ad ogni offerta sarà attribuito il punteggio massimo così come riportato nella tabella sovrastante e la formula da applicare sarà:

$Va = Ra / R_{best}$

Con il calcolo punteggio:

$PEa = PEmax \times Va$

Dove:

Va = coefficiente dell'offerta del concorrente **a**

PEa = punteggio economico assegnato all'offerta **a**

Rbest= Valore dell'offerta migliore (dell'offerta più conveniente)

Ra = offerta concorrente **a**

PEa= punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente **a**

PEmax = punteggio economico massimo assegnabile

Si procederà quindi alla somma dei punteggi di natura qualitative

Per gli elementi di cui ai criteri e relativi sub-criteri B2), B3), B4) e B5), di natura qualitativa, come previsto all'art. 95, comma 8, del D. Lgs 50/2016 che dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, questa Amministrazione, con riferimento alle Linee Guida dell'ANAC approvate dal

Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 giugno 2016 e del relativo "Quaderno" del dicembre 2011, i coefficienti assegnati da ogni commissario avvengono con le modalità di seguito indicate:

$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$ dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente **i**esimo;

P_a P_b P_c sono i fattori ponderali indicati per l'Offerta Tecnica (5;10..; 50) ed Offerta Economica (30) nel presente Disciplinare.

I coefficienti **A_i B_i C_i** di natura qualitativa, relativi rispettivamente al merito tecnico e alle caratteristiche metodologiche saranno determinati mediante il metodo del "confronto a coppie", con impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due:

B	C	D	E	F		N
B						
	C					
		D				
			E			
					N-1	

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, nel seguente modo:

preferenza massima	=	6
preferenza grande	=	5
preferenza media	=	4
preferenza piccola	=	3
preferenza minima	=	2
parità	=	1

Una volta terminati i "confronti a coppie", si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre) o superiori a 20 (venti), i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); **n**

= numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

variabile tra zero uno; Σn = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, attribuiti con discrezionalità dai singoli commissari componenti la commissione, che valuteranno le offerte pervenute.

Per gli elementi di cui sopra, di natura qualitativa, i coefficienti assegnati da ogni commissario, che valuterà in funzione di quanto relazionato per le attività come sopra richieste, vengono di seguito fissati:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Molto buono	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Il commissario, a propria discrezione, potrà attribuire anche punteggio intermedio, rispetto a quanto sopra riportato. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (in tutti i calcoli si applicano arrotondamenti fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondando dalla terza decimale, per eccesso o difetto: alla cifra inferiore se minore di 5 ed alla cifra superiore se uguale e maggiore di 5);

Si procederà quindi alla somma dei punteggi di natura qualitativa e quantitativa che verranno caricati a sistema prima dell'apertura dell'offerta economica.

C) METODO DI CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICA: Max 30 punti

Interpolazione non lineare (cfr. Linee guida ANAC n°2/2016 par. IV)

La Linea Guida ANAC n. 2/2016 al par.IV descrive la formula non lineare come segue:

$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$ Dove:

- R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo
- R_{max} = massimo ribasso offerto

α = coefficiente = 0,15

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (i-esimo) si ottiene moltiplicando $V(i)$ per il punteggio massimo attribuibile.

1. - MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Gestioni Associate - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione di cui ai punti successivi.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico**

tramite il n. 0810084010.

2. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05.07.2022**, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1)** e seguenti, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- B) L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo punto **B.1)** (contenuto dell'offerta tecnica), **B.2)** dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali, firmate digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- C) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo punto **C.1)** (offerta economica generata dal sistema), **C.2)** (dettaglio costo manodopera).
- Il tutto a firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (ove previsto);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e

periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- **la copia autentica** dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione ", **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;

A.2) Il "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", il Modello A.2.0: Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE¹ e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e impresa cooptata.

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello A.2.0: Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE.**

Il modello del DGUE oltre che allegato alla presente è possibile scaricarlo, in formato grafico, dal sito "Permalink": www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05530/sg, il termine "Permalink", derivato dalla contrazione delle due

¹ Le dichiarazioni di cui all'art. 80 per quanto non riportato nel DGUE dovranno essere rese:

1) dai concorrenti utilizzando il Modello "Dichiarazione Art.80" ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);

2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dai subappaltatori utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previsti nella lettera di invito.

parole "**Permanent**" e "**Link**" (link permanente), viene utilizzato per riferirsi ad un collegamento stabile ad una pagina web. Il collegamento permanente fa sì che il link ad un dato, nel caso di "Gazzetta Ufficiale" ad un atto oppure ad una Gazzetta, rimanga sempre funzionante e valido. Il seguente link, pertanto, rappresenta l'indirizzo sempre "valido" e "funzionante" che consente di accedere e visualizzare l'atto o la Gazzetta selezionata.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione - tutte le sezioni,
- alla parte IV:
 - (per le sole parti dell'appalto di importo inferiore a 150.000 €) dichiarando, al punto C.13, tutti i requisiti previsti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 richiesti dalla presente lettera d'invito
 - (per i soli operatori economici stranieri): Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a),
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84 (SOA) e 90 del Codice; del Codice. In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

-gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice ;

-gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello

A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) il **Modello A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE**. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1,**

Scheda consorziata, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nella condizioni di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

L'inserimento nel sistema dei **DGUE, del Modello A.2.0– Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE (del solo Consorzio)** e del **modello A.2.1 - Scheda consorziata** avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016 ove ammesso)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (**avvalimento**)] deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.2, "SCHEMA AVVALIMENTO art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "SCHEMA DI AVVALIMENTO art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento

temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità** aziendale, nel DGUE nella sezione C – parte III. dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del Codice.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente lettera di invito, l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. **produrre un proprio DGUE;**
2. rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.3, "SCHEMA AVVALIMENTO art. 110 comma 5"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEMA DI AVVALIMENTO – art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione **D della parte II del DGUE** i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ove il soggetto concorrente sia privo delle qualificazioni richieste in relazione a una o più categorie **scorporabili a qualificazione obbligatoria**, e intenda, pertanto, soddisfare economicamente i requisiti richiesti per tale/i categoria/e sulla categoria prevalente, con obbligo di subappalto dei lavori relativi alla/e suddetta/e categoria/e scorporabili, dovrà indicare espressamente tale volontà nel **DGUE nella sezione di cui sopra**.

In questa ipotesi di "subappalto obbligatorio", la Stazione appaltante, ai fini **dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione** effettuerà nei confronti di ciascun subappaltatore, oltre alla verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche la verifica del possesso dei requisiti di capacità-tecnico-organizzativa.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA, IN FORMATO ELETTRONICO, ai sensi dell'art. 93 del Codice a favore del Comune di Castelnuovo di Garfagnana di **euro 14.874,19** (diconsi euro QuattordicimilaOttocentoSettantaQuattro/19) di validità almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione deve riportare quale causale l'oggetto del presente appalto e relativo CIG.

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. **Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.**

A.3.1) - La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti o in titoli di debito pubblico, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 93 del Codice presso la tesoreria Comunale. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura di cui in oggetto.

Si precisa che il deposito è infruttifero.

A.3.2) - La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 93 del Codice a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

A.3.3) - Nel caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare **la firma digitale del soggetto autorizzato** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

A.3.4) - Nel caso di **GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti** la fideiussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.

A.3.5) - Ai sensi del Comma 7 dell'art. 93 del Codice, per i soggetti partecipanti che, nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti di cui al punto A.1), dichiarino di essere in possesso delle certificazioni di qualità di cui sotto, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, **piccole e medie imprese** e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano

almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di GEIE, RTI di tipo orizzontale o di consorzio ordinario, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento, GEIE o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità *pro-quota*, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.4) L'IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (cauzione definitiva): l'offerta dei concorrenti, come previsto dal comma 8 dell'art. 93 del Codice, deve essere, inoltre, corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. **La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione di cui alla lettera A.3) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questa lettera A.4) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa. Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, nel medesimo spazio relativo alla cauzione di cui alla lettera A.3) (garanzia provvisoria). Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.5) IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)** del contributo **pari a Euro 70,00²**.

Il pagamento va effettuato, sulla base e nelle forme previste dalla deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1377 per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2016 e ss.mm.ii. (Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno 2020 stabiliti con deliberazione ANAC n° 1197 del 18 dicembre 2019), e dall'Avviso dell'AVCP del 31/03/2010 (istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23

²

*al 2020 il contributo è così fissato:
 Importo posto a base di gara (in migliaia di Euro) - Quota per ogni partecipante (in Euro)
 da 150 fino ad un importo inferiore a 300 - 20,00
 da 300 fino ad un importo inferiore a 500 - 35,00
 da 500 fino ad un importo inferiore a 800 - 70,00
 da 800 fino ad un importo inferiore a 1.000 - 80,00
 da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 - 140,00
 da 5.000 fino ad un importo inferiore a 20.000 - 200,00
 uguale o maggiore a 20.000-500,00*

dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010).

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara". Il codice CIG attribuito alla presente procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.**

A.6) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ASSISTITO.

Mediante inserimento nel sistema della scansione del documento originale in possesso del soggetto concorrente, al punto "PRESA VISIONE LAVORI", del presente invito. **La mancata esecuzione del sopralluogo comporta l'esclusione.**

B) OFFERTA TECNICA

B.1) OFFERTA TECNICA dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico, dopo averla salvata in formato PDF, nell'apposito spazio ad essa destinato su START.

L'offerta tecnica deve essere salvata su apposita busta predisposta da parte della stazione appaltante.

L'offerta dovrà essere redatta seguendo lo schema illustrato al punto "CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO", ovvero i criteri di valutazione indicati, seguendo in ordine: il numero di capitolo, criterio e sub-criterio e riportando quanto richiesto.

Si ribadisce che la commissione esaminerà criterio per criterio per quanto esplicitato nel criterio medesimo, escludendo richiami a premesse od a altri criteri.

A titolo puramente esemplificativo, si fa presente che una generica miglioria, che il concorrente voglia attribuire a più criteri, dovrà essere esplicitata in ogni criterio di riferimento.

In caso di RTI, di consorzio ordinario, o di G.E.I.E. già costituito la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di associazione temporanea, o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si ribadisce che la relazione costituente l'offerta tecnica, deve avere un'estensione massima di 20 (venti) facciate, numerate, in fogli formato A4. Nelle 20 (venti) facciate massime non va ricompresa l'eventuale copertina né l'intera formulazione del criterio B6): formulazione dell'offerta dei tempi di intervento con relazione tecnica e relativo diagramma di Gantt. Nel caso in cui il concorrente intenda proporre anche documentazione tecnica specifica (di dimensione A3) che illustri tecnologicamente o gestionalmente le migliorie proposte o eventuali elaborati tecnici atti a specificare le eventuali soluzioni proposte, queste pagine potranno essere per un massimo di 10. Nel caso in cui tale limite venga superato il concorrente non verrà escluso, ma la commissione non terrà in esame le cartelle eccedenti a quelle previste pari a 20 A4+ 10 A3.

Si precisa che **nessun elemento di prezzo o informazioni che possano dare indicazione dello stesso**, riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.**

B.2 "DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA"

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello B2 disponibile nella documentazione di gara, è tenuto secondo

motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello B2 dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".-

C) OFFERTA ECONOMICA

C.1) L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, **applicato all'importo a base di gara di Euro 704.185,23**, oltre IVA nei termini di legge, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 inoltre, **CAUSA L'ESCLUSIONE**, nell'apposito spazio **"i costi della manodopera"** e **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"**, ovvero i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. lgs. 81/2008 e imputati allo specifico appalto.

Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR ecc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la

responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

C.2) DETTAGLIO COSTO MANODOPERA

Dovrà essere caricato – debitamente compilato – l'allegato C.2 Dichiarazione "COSTO DELLA MANODOPERA".

Tale allegato dovrà essere sottoscritto:

- dal legale rappresentante dell'operatore concorrente singolo
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti tutti i soggetti riuniti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal solo legale rappresentante dell'operatore indicato quale mandatario
- in caso di consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell'art 45 D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema e la documentazione di cui ai punti C.2) e C.3), senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" e la documentazione di cui ai punti C.2 e C.3) firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la documentazione di cui sopra:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

ESCLUSIONE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il Presidente di gara procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara evidenziando l'eventuale congruità dell'offerta in base al c. 3 art. 97 del Codice.

Il RUP procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art. 97 c. 3 del Codice, con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice, così come previsto dalle linee guida ANAC n° 3 del 26 ottobre 2016. Il calcolo di verifica è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, previa verifica della proposta di

aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto medesimo, provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell'art. 32 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

1)- la presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;

2)- si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, ed alla domanda di partecipazione.

3. - AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 2 ovvero 36 c. 9-bis del Codice.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la

procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

- a) **Documento di gara unico europeo** , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
 - b) **Dichiarazione art. 80 per quanto non riportato nel DGUE.**
 - c) **Scheda consorziata**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al **modello A.2.1)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
 - d) **Scheda cooptazione**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa cooptata di cui al **modello A.2.5)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
 - e) **Scheda avalimento art 89**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al **modello A.2.2)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
 - f) **(in caso di avalimento):** mancata produzione del contratto di avalimento.
 - g) **Scheda avalimento art. 110** (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi della presente lettera di invito) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al **modello A.2.3)**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
 - h) **L'impegno di cui al punto A.4) della presente lettera di invito.**
 - i) **Presentazione di cauzione provvisoria in misura inferiore di quanto richiesto o nel caso di incompletezza o irregolarità.**
 - l) **Assenza di cauzione provvisoria a condizione che questa sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e con decorrenza da tale data.**
 - m) **Assenza della ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) riferito alla presente gara di cui al punto A.5) a condizione che questa sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e con decorrenza da tale data.**
- Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

5. - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) il soggetto concorrente che:

- **non abbia presentato la Domanda di partecipazione**, o abbia presentato una Domanda di partecipazione non sottoscritta ovvero sottoscritta da persona diversa dal dichiarante;
- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei **criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito**;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti:

- non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito un raggruppamento/consorzio orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile;
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia inserito l'offerta economica di cui al punto B.1) all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse

messe a disposizione;

- abbia prodotto fideiussione o impegno ai sensi del periodo **A.3.2** del punto **A.3)**:
 - rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che **non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - **ai sensi del periodo A.3.2.1) del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;**
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- **abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016;**

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

5.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto B.1)

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1)

- manchino;
- non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;
- n caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti** non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1):

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
 - non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
 - non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016;
 - sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza,
 - in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti** non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
- L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

6. - AVVERTENZE

- L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

- termine di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.
 - Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
 - È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
 - Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.
 - La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
 - Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 2 della presente lettera di invito.
 - La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.
- L'amministrazione aggiudicatrice, ove ritenuta idonea, si riserva l'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 - L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
 - L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
 - L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, e le lavorazioni o le parti di opere che il concorrente intende subappaltare non rientrino in quelle per le quali è stata indicata una terna di subappaltatori (norma attualmente sospesa), ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, né configurino un'ipotesi di "subappalto obbligatorio" come definito nel punto A.2), sotto punto "Subappalto", della presente lettera di invito, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, il nominativo del subappaltatore, in modo da anticipare nei suoi confronti i controlli di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.

L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nello stesso e negli atti di gara.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

7. - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo la proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sull'aggiudicatario sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti nella presente lettera di invito, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia).

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara e, ove previsti, anche i controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti dell'attestazione SOA dichiarata dal concorrente in sede di offerta.

L'Amministrazione aggiudicatrice, in relazione ai lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria scorporabile o ad altra categoria analoga secondo la corrispondenza indicata nella Delibera A.V.C.P. n. 165/2003, nel caso l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA, inviterà il soggetto aggiudicatario a presentare, **entro dieci giorni** dalla data di ricevimento della richiesta, la documentazione comprovante, nei modi prescritti dalla legislazione vigente, il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo dichiarati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 (nel caso in cui sia stato dichiarato il possesso dell'attestazione SOA, l'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti).

A tal fine, il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare, entro il termine sopra stabilito, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, come dichiarati nel DGUE, e cioè:

- relativamente all'importo dei lavori, i certificati di esecuzione dei lavori di cui all'art. 79, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, riferiti a lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare, così come previsto a pag. 3 della presente lettera d'invito;
- relativamente al costo sostenuto per il personale dipendente, i documenti di cui all'art. 79, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, l'aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) , ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che

abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, in caso di "subappalto obbligatorio", così come previsto anche nel punto "2 Modalità di presentazione delle offerte", sotto punto "Subappalto", della presente lettera di invito, si provvederà alla verifica sia delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sia alla verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa nei confronti dei subappaltatori indicati nel suddetto punto "Subappalto".

Ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008³, l'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'aggiudicazione efficace, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario dia esito negativo l'Amministrazione:

- revoca l'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. 50/2016.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto di accordo quadro entro il termine di 60 giorni⁴ dall'aggiudicazione efficace;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto di accordo quadro.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

³ Nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008.

⁴ È il periodo indicato all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo diverso periodo indicato nella lettera di invito, oppure salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto di accordo quadro è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per un massimale pari all'importo di contratto o a quanto stabilito nel capitolato.

Responsabilità civile verso terzi con un massimale come previsto nel capitolato (*il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000 Euro, così come previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016*).

- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi;
- presentare **eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento**, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- presentare il **Piano operativo di sicurezza**, ai sensi degli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008.

8 - REVISIONE DEI PREZZI

La presente norma è stabilita dall'art. 29 del DL 27 gennaio 2022 n° 4 e trova la propria applicazione a tutti i contratti pubblici, servizi, forniture e lavori, fino al 31.12.2023.

Nel fare presente che:

- le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;
- i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;
- tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per il presente contratto è ammessa la revisione dei prezzi e pertanto la modifica contrattuale senza nuova procedura così come previsto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Per i motivi sopra riportati, così come previsto ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. b) del D.L. n° 4/22 "per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7."

Per quanto sopra la Stazione Appaltante procederà alla revisione dei prezzi così come sopra citato ed in particolare come previsto dal sopra citato art. 29 del DL n° 4/22 fino al 31.12.2023.

Ai fini di quanto sopra, ed in particolare ai fini della determinazione degli eventuali nuovi prezzi, la stazione appaltante provvederà ai sensi dell'art. 27 del D.L. 50 del 17 maggio 2022.

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il *Comune di Castelnuovo di Garfagnana* nella persona del Sindaco pro-tempore e l'Unione Comuni Garfagnana nella persona del Presidente pro-tempore, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto di accordo quadro.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto di accordo quadro. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto di accordo quadro a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto di accordo quadro medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto di accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al RUP geom. Vincenzo Suffredini.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il RUP geom. Vincenzo Suffredini.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START).

Responsabile protezione dati personali: Amministrazione Provinciale di Lucca nella persona della Dott. Baldelli Fiorella.

10 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
--

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile delle procedure di gara è il geom. Enzo Coltelli; il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il *Geom. Vincenzo Suffredini, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo di Garfagnana*.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai

contratti pubblici;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto di accordo quadro.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Responsabile del Settore Tecnico

U.C. Garfagnana

Ing. Federica Tognini

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

Geom. Vincenzo Suffredini